

DELIBERAZIONE 20 SETTEMBRE 2012
371/2012/R/EEL

RICONOSCIMENTO, AD EDISON S.P.A., DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'OBBLIGO DI ACQUISTO DEI CERTIFICATI VERDI PER L'ANNO 2008, IN RELAZIONE ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA NELL'ANNO 2007 DALLA SEZIONE GR300 DELL'IMPIANTO DI POMIGLIANO, SITO NEL COMUNE DI ACERRA (NA) E CEDUTA AL GSE, AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO CIP N. 6/92

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 settembre 2012

VISTI:

- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/02 (di seguito: deliberazione 42/02);
- la deliberazione dell'Autorità 5 febbraio 2004, n. 8/04 (di seguito: deliberazione 8/04), e la relativa relazione tecnica;
- la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04;
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2005, n. 101/05 (di seguito: deliberazione 101/05), e la relativa relazione tecnica;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2006, n. 113/06 (di seguito: deliberazione 113/06);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, allegato alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: Testo Integrato Trasporto);
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2009, ARG/elt 30/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 30/09);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2010, ARG/elt 35/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 35/10);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2011, ARG/elt 102/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 102/11);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011, VIS 102/11 (di seguito: deliberazione VIS 102/11);

- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 81/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 81/2012/R/eel);
- la lettera del 20 novembre 2007, prot. Autorità n. RM/M07/5520, con cui l’Autorità ha chiesto al Consiglio di Stato, tra l’altro, un parere sul riconoscimento, ai sensi del Titolo II, punto 7 bis, del provvedimento Cip 6/92, degli oneri derivanti dall’applicazione della direttiva 2003/87/CE;
- il parere n. 4390/2007, rilasciato dalla sezione terza del Consiglio di Stato, in data 27 maggio 2008;
- la nota del 22 settembre 2006, pubblicata sul sito internet dell’Autorità nell’ambito dei comunicati e chiarimenti alla deliberazione 113/06 (di seguito: nota del 22 settembre 2006);
- la lettera della Direzione Mercati dell’Autorità 15 aprile 2009, prot. n. 15325 (di seguito: lettera del 15 aprile 2009);
- la lettera di Edison S.p.A. del 28 febbraio 2012, prot. Autorità n. 6806, del 6 marzo 2012 (di seguito: lettera del 28 febbraio 2012);
- la lettera del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE) del 18 settembre 2012, prot. Autorità n. 28456 del 19 settembre 2012 (di seguito: lettera del 18 settembre 2012).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 113/06, l’Autorità ha definito i criteri per il riconoscimento, ai sensi del Titolo II, punto 7 bis, del provvedimento Cip 6/92, degli oneri derivanti dall’adempimento all’obbligo previsto dall’articolo 11, del decreto legislativo 79/99 (di seguito: obbligo), limitatamente all’energia elettrica ritirata dal GSE ai sensi del provvedimento Cip 6;
- il punto 1, della deliberazione 113/06 ha previsto che, ai fini dell’applicazione del medesimo provvedimento, vengano applicati i criteri già adottati con le deliberazioni 8/04 e 101/05; e che, pertanto, il valore V_m riconosciuto per ogni certificato verde sia pari a:

$$V_m = Q_{GSE} \cdot P_{GSE} + Q_{IAFR} \cdot P_{IAFR}$$

dove:

- a. Q_{GSE} è la quota di certificati verdi nella titolarità del GSE;
 - b. P_{GSE} è il prezzo medio di negoziazione dei certificati verdi nella titolarità dei produttori da Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili (di seguito: impianti IAFR);
 - c. Q_{IAFR} è la quota di certificati verdi relativi alla produzione di impianti qualificati dal GSE come impianti IAFR;
 - d. P_{IAFR} il costo medio di produzione, comprensivo della remunerazione del capitale di rischio, dell’energia elettrica da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita di energia al mercato, tenendo conto della ripartizione percentuale delle diverse tipologie di impianti IAFR;
- in aderenza ai criteri richiamati al precedente alinea, l’Autorità ha calcolato il valore V_m riconosciuto per ogni certificato verde, aggiornando, anno per anno e a parità di formula, le modalità di quantificazione dei termini presenti nella formula medesima, e ha conseguentemente quantificato, per ogni società istante ed avente diritto, gli

oneri complessivamente riconosciuti per gli obblighi degli anni fino al 2010; in particolare:

- per l’obbligo degli anni 2003 e 2004, il valore V_m è stato definito con la nota del 22 settembre 2006, mentre il riconoscimento degli oneri per ogni società è stato effettuato con lettere dedicate;
- per l’obbligo degli anni 2005, 2006 e 2007 il valore V_m è stato definito dall’Autorità con la deliberazione ARG/elt 30/09, mentre il riconoscimento degli oneri per ogni società è stato effettuato con lettere dedicate;
- per l’obbligo dell’anno 2008 il valore V_m è stato definito dall’Autorità con la deliberazione ARG/elt 35/10, mentre il riconoscimento degli oneri per ogni società è stato effettuato con lettere dedicate;
- per l’obbligo dell’anno 2009 il valore V_m e il riconoscimento degli oneri per ogni società è stato definito dall’Autorità con la deliberazione ARG/elt 102/11;
- per l’obbligo dell’anno 2010 il valore V_m e il riconoscimento degli oneri per ogni società è stato definito dall’Autorità con la deliberazione 81/2012/R/eel;
- con la lettera del 15 aprile 2009, sono stati riconosciuti ad Edison S.p.A. gli oneri derivanti dall’articolo 11 del decreto legislativo 79/99 per gli impianti nella titolarità della medesima società soggetti all’obbligo di acquisto dei certificati verdi nell’anno 2008 (riferito alle produzioni del 2007), limitatamente all’energia elettrica ritirata dal GSE ai sensi del provvedimento Cip 6; e che tale riconoscimento è stato effettuato in applicazione della deliberazione 113/06 e della deliberazione ARG/elt 35/10;
- l’energia elettrica prodotta nell’anno 2007 dalla sezione GR300 dell’impianto di Pomigliano, sito nel comune di Acerra (NA), non era stata inizialmente contabilizzata ai fini dell’obbligo di acquisto dei certificati verdi per l’anno 2008 poiché, a tale data, la medesima sezione era classificata come cogenerativa rispondente ai requisiti previsti dalla deliberazione 42/02, sulla base delle dichiarazioni rese dal produttore; e che, pertanto, tale energia non è stata considerata ai fini del riconoscimento di cui al precedente alinea;
- con la deliberazione VIS 102/11, l’Autorità, in esito alla verifica ispettiva effettuata presso l’impianto di Pomigliano, ha, tra l’altro, prescritto al GSE di assoggettare Edison S.p.A. all’obbligo di acquisto dei certificati verdi in relazione all’energia elettrica prodotta nell’anno 2007 dalla sezione GR300 dell’impianto di Pomigliano;
- l’energia elettrica prodotta nell’anno 2007 dalla sezione GR300 dell’impianto di Pomigliano è stata interamente ceduta al GSE nell’ambito di una convenzione siglata ai sensi del provvedimento Cip 6/92;
- l’avvenuto acquisto, da parte di Edison S.p.A., dei certificati verdi necessari per adempiere all’obbligo di cui al precedente alinea (confermato dal GSE con lettera del 18 settembre 2012) ha comportato un beneficio per il sistema elettrico e, al tempo stesso, l’insorgere, in capo alla medesima Edison S.p.A., di un maggiore onere per il quale è ammesso il riconoscimento secondo i criteri di cui alla deliberazione 113/06;
- Edison S.p.A., con la lettera del 28 febbraio 2012, ha presentato istanza, ai sensi della deliberazione 113/06, ai fini del riconoscimento dei maggiori oneri di cui al precedente alinea.

RITENUTO OPPORTUNO:

- ricalcolare, sulla base dei dati forniti dal GSE con la lettera del 18 settembre 2012, gli oneri complessivi da riconoscere ad Edison S.p.A., per l'obbligo dell'anno 2008 (riferito alle produzioni del 2007), secondo le medesime modalità previste dalla deliberazione 113/06 e applicando il valore V_m quantificato, per l'anno in esame, dalla deliberazione ARG/elt 35/10 (pari a 60,10 €/MWh), secondo quanto indicato nell'Allegato A alla presente deliberazione;
- prevedere che Cassa conguaglio per il settore elettrico riconosca ad Edison S.p.A. gli oneri pari alla differenza tra quelli risultanti dal ricalcolo effettuato ai sensi del precedente alinea e quelli già riconosciuti per l'obbligo del medesimo anno; e che tale riconoscimento sia posto a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 49, del Testo Integrato Trasporto, come già previsto dal punto 4, della deliberazione 113/06

DELIBERA

1. di prevedere che Cassa conguaglio per il settore elettrico riconosca ad Edison S.p.A., in relazione all'obbligo dell'anno 2008, un onere pari a 719.216,70 (settecentodiciannovemiladuecentosedici/70) euro, ulteriore rispetto a quello già riconosciuto per il medesimo anno. Il rimborso degli oneri riconosciuti ai sensi del presente provvedimento viene operato a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 49 del Testo Integrato Trasporto;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

20 settembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni